

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 120/2020

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Composta dai magistrati

Rita Loreto	Presidente
Ida Contino	Giudice relatore
Sergio Vaccarino	Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 22099 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale nei confronti di **MANES MICHELE**, nato ad Acri il 30.10.1940 e ivi residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stanislao De Sanctis e Massimo De Bernardo, ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Cosenza, Via Adige n. 40.

Letto l'atto di citazione del 17.06.2019;

Letta la memoria di costituzione del 20.11.2019;

Esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11.12.2019, il giudice relatore Ida Contino, il pubblico ministero nella persona del S.P.G. Federica Pallone e l'avv. Stanislao De Sanctis per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione del 17.6.2019 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio il sig. Michele MANES per sentirlo condannare al pagamento di € 152.208,87 a titolo di risarcimento del danno nei confronti del

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Risulta dagli atti di causa che in data 10.5.2018 è stata trasmessa alla Procura Regionale una segnalazione di danno erariale nella quale si denunciava che il sig. Manes, sebbene fosse un docente a tempo indeterminato presso l'Istituto di Istruzione Superiore IPSIA ITI di Acri, nel 1980 aveva costituito una società in nome collettivo denominata Manes Michele & c., avente come oggetto sociale il commercio e il deposito di gasolio ed oli minerali per il riscaldamento con una quota sociale pari al cinquanta per cento.

A seguito della segnalazione di danno, la Procura regionale ha delegato la Guardia di Finanza per acquisire lo stato di servizio del Manes Michele ed informazioni sullo svolgimento dell'attività extraistituzionale.

Dall'istruttoria è risultato che il Manes ha prestato la propria attività di servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, a tempo indeterminato, dal 1 ottobre 1974 al 31 agosto 2008, data del collocamento in quiescenza e che, contestualmente, a partire dall'anno 1997, ha esercitato il commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico nella qualità di socio della società in nome collettivo costituita in data 31.12.1980 con una quota azionaria pari al cinquanta per cento.

La Guardia di Finanza ha altresì riscontrato che il Manes, dal 1997 al 2008, ha anche percepito cospicui redditi di partecipazione, come di seguito riassunti nelle relative dichiarazioni riferite all'esercizio immediatamente precedente: Unico 1998 (81.809,00), Unico 1999 (88.493,00), Unico 2000 (21.360,00), Unico 2001 (69.919,00), Unico 2002 (195.199,00), Unico 2003 (51.336,00), Unico 2005

(47.052,00), Unico 2006 (67.524,00), Unico 2007 (92.219,00), Unico 2008 (60.543,00).

Il Manes, dunque, secondo la prospettazione attorea, pur essendo legato da un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, in violazione dell'art. 60 del d.p.r. 3/1957 ha contestualmente esercitato un'attività extraistituzionale incompatibile.

Da tale condotta, secondo la prospettazione attorea, sarebbe derivato un danno erariale all'Amministrazione, che la Procura in via equitativa ha quantificato nel 50% delle somme percepite a titolo di emolumento retributivo.

2. Con memoria del 20.11.2019 si è costituito l'avv. Stanislao De Sanctis nell'interesse e per conto del convenuto Manes Michele, eccependo in via preliminare la nullità della citazione per assoluta incertezza della *causa petendi*; al riguardo la difesa ha rilevato che non è dato comprendere se la Procura abbia esercitato un'azione risarcitoria ovvero un'azione di ripetizione dell'indebitto, atteso che il danno viene commisurato agli emolumenti percepiti dall'attività extraistituzionale.

Ha, altresì eccepito, il difetto di giurisdizione del giudice contabile ove l'azione esercitata dalla Procura debba intendersi come ripetizione dell'indebitto.

La difesa ha chiarito che le norme poste a base della domanda in tema di esclusività del rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost., art. 60 D.P.R. n. 3/1957; art. 53 d.lgs. n. 165/2001), sanciscono la decadenza dallo stesso, qualora, nonostante la diffida, l'incompatibilità non venga rimossa; nella medesima ipotesi, sempre secondo la difesa, non si configurerebbe una automatica ipotesi di danno erariale.

Ancora, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione dell'azione contabile, non potendosi configurare nella fattispecie una ipotesi di occultamento doloso. La difesa, in proposito, ha altresì evidenziato che anche il mero "silenzio" sulla presunta incompatibilità non è idoneo a configurare l'intenzionalità del comportamento omissivo (mancata comunicazione) e quindi l'intenzionalità nell'occultare il danno. Conseguentemente, secondo la difesa, il silenzio, qualora non ascrivibile a colpa, "... non è idoneo a determinare il ritardato esordio del termine prescrizione previsto dall'art.1, comma 2, della più volte citata legge n.20/1004".

A ciò aggiunge che l'amministrazione scolastica non solo era del tutto consapevole che il deducente avesse, dal 1980, una partecipazione nella Manes Valerio & Michele s.n.c., ma anche che, ciò nonostante, essa amministrazione lo avesse quanto meno implicitamente autorizzato a rimanere socio, non avendolo mai diffidato a scegliere fra impiego pubblico e partecipazione ad una impresa privata. La difesa richiama al riguardo lo scambio epistolare tra il convenuto e il Preside dell'Istituto e tra questi e il Provveditore agli Studi.

Nel merito, la difesa ha eccepito l'assenza di danno. Nel periodo considerato dal requirente (1997-2008), secondo l'assunto difensivo, infatti, il Manes non sarebbe incorso in alcuna assenza ingiustificata, che possa far anche solo presumere un suo impegno concorrente con il pubblico impiego, tale da influenzarne negativamente il rendimento. Infatti, dalla "distinta assenze e nomine affidamento incarico Prof Manes Michele - nato ad Acri (CS) il 30-10-1940", rilasciata dall'Istituto d'Istruzione Superiore - Acri «IPSIA-ITI» il 25/1/2019, risulta che egli è stato assente solo per brevi periodi e sempre previa

giustificazione (doc. 9-10); né, tanto meno, gli sono stati mai contestati comportamenti elusivi degli obblighi di servizio.

A tal proposito ha richiamato la giurisprudenza della Corte dei conti che esclude, nell'ipotesi di svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzabile, *"l'automatica configurabilità di un danno erariale per violazione del sinallagma contrattuale, dovendo tale danno essere accertato volta per volta e in concreto, tenuto conto degli elementi di prova raccolti dall'organo procedente. In caso contrario, infatti, si finirebbe col configurare una forma di responsabilità sanzionatoria (formale ed oggettiva) che non è prevista dalla legge"* (Corte dei conti, Sez. I App. sentenza n. 192/2018).

Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo la reiezione della citazione.

3. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero in via preliminare ha chiarito che l'azione esercitata dalla Procura è evidentemente di tipo risarcitorio e che il riferimento al 50% della retribuzione è solo un parametro per quantificare in via equitativa il danno. Ha pertanto insistito sulla giurisdizione del giudice contabile richiamando l'ordinanza 20688/2011 della Corte di cassazione. Ha contro dedotto all'eccezione di prescrizione opponendo l'occultamento doloso del danno. Nel merito, ha confermato gli addebiti formulati in citazione chiedendo la condanna del convenuto.

L'avv. Stanislao De Sanctis ha insistito sulla non chiara natura dell'azione esercitata dalla Procura e sul difetto di giurisdizione. Riguardo alla decorrenza del termine prescrizione, ha ribadito la non configurabilità dell'occultamento doloso. Nel merito, ha argomentato gli assunti difensivi formulati in memoria.

DIRITTO

1. La questione posta al vaglio del Collegio riguarda una ipotesi di danno erariale derivato dall'espletamento di attività extraistituzionale non autorizzabile da parte dell'odierno convenuto, legato al Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo.

La Procura, infatti, ha contestato al prof. Manes di aver svolto l'attività di docente a tempo pieno presso l'istituto Superiore IPSIA ITI di Acri dal 1997 al 2008, sebbene fosse socio al 50%, sin dal 1980, di una società in nome collettivo denominata Manes Michele & C., avente ad oggetto il commercio e il deposito di gasolio ed oli minerali per il riscaldamento. Da tale circostanza, secondo la Procura, sarebbe derivato un danno erariale da violazione del dovere di esclusiva, quantificato in € 152.208,87, pari al 50% degli utili percepiti dal Manes negli anni dal 1998 al 2008.

2. In ordine all'eccepito difetto di giurisdizione, il Collegio deve precisare che, con riferimento alla diversa ipotesi di attività extraistituzionale eseguita in violazione dell'art. 53, comma 7 del d. lgs. 165/2001, quindi in presenza di attività extraistituzionale o di incarichi non autorizzati, svolti da dipendenti a tempo pieno, le SS.UU della Cassazione, nell'ordinanza n 22688 /2011, (quindi ancor prima dell'aggiunta del co. 7 bis all'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 ad opera del co. 42 lett. d) dell'art. 1 L. 6.11.2012, n. 190) hanno riconosciuto espressamente la giurisdizione del giudice contabile, rilevando *“che trattasi di prescrizioni (la preventiva autorizzazione) chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità, per il dipendente, d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto; che la*

loro violazione può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità amministrativa capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti”.

E' evidente, pertanto, che queste stesse considerazioni svolte dalla Cassazione con riferimento alla violazione dell'art. 53 comma 7 del d. lgs 165/2001, costituiscono la ratio per acclarare la giurisdizione della Corte dei conti anche con riferimento al danno erariale derivante da violazione del dovere di esclusiva a seguito di svolgimento di incarichi vietati o attività incompatibili, di cui all'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957 (cfr. Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 927/2014).

La violazione delle citate disposizioni, infatti, può ripercuotersi sul proficuo svolgimento delle relative mansioni, “che vengono (inevitabilmente) turbate dallo svolgimento di un'ulteriore attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità” (cfr. Sezione giur. Lombardia, sentenza n. 54/2015).

Anche in questo caso, dunque, il possibile danno erariale che consegue alla violazione del dovere di esclusiva e alla lesione del rapporto sinallagmatico spetta alla giurisdizione del giudice contabile.

3. Ciò posto, è evidente che quella esercitata dalla Procura è inequivocabilmente un'azione di risarcimento del danno e non piuttosto un'azione di ripetizione dell'indebito, come ipotizzato dalla difesa nella memoria di costituzione.

Il riferimento agli emolumenti percepiti con l'attività istituzionale, che secondo la difesa, farebbe propendere per un'azione di ripetizione dell'indebito, è infatti formulato dal requirente al solo fine di quantificare in via equitativa il danno ipotizzato. La Procura, infatti, ha ritenuto di determinare il danno da lesione del vincolo di esclusività nel 50% delle retribuzioni percepite dal convenuto quale dipendente a tempo indeterminato. Ciò, in base all'assunto che “la mancata conformazione al dovere di esclusività della prestazione richiesta al pubblico

dipendente priva le prestazioni rese di un contenuto necessario, rispetto al quale la retribuzione corrisposta negli anni è da considerare, seppure in parte, indebitamente percepita". Il requirente ha ritenuto che il danno fosse, in tal caso, per effetto della violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 98 Cost., "certo ed attuale". La difficoltà della quantificazione del danno, in assenza di una specifica voce retributiva destinata a compensare distintamente l'impegno assunto in via esclusiva dal dipendente pubblico, è stato risolto equitativamente, mediante il richiamo alla legge n. 662 del 1996, che ha riconosciuto la possibilità, per i dipendenti pubblici, dello svolgimento di un'ulteriore prestazione lavorativa, a condizione che i dipendenti chiedano la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento ed una conseguente riduzione della retribuzione.

Per tali ragioni l'eccezione di difetto di giurisdizione è da respingere.

4. Il convenuto ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione.

Su tale punto il Collegio ritiene di non doversi pronunciare, aderendo al principio della ragione più liquida, che permette di assicurare comunque la definizione del giudizio con una pronuncia sul merito sicuramente assorbente.

Il principio della ragione più liquida, infatti, accolto oramai da tutti i plessi giudiziari, ivi compreso il processo innanzi a questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. II centrale d'appello n. 635 del 21.9.2017 e Sez. I centrale d'appello n. 410 del 17.10.2017), consente al Giudice di esaminare prioritariamente il motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questione antecedente secondo l'ordine logico-giuridico (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015) e nonostante la pregiudizialità di alcune censure (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014).

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, infatti, "*...non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531*".

5. Passando al merito, la *causa petendi* dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore regionale nei confronti del convenuto è fondata sulla violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro intrattenuto con la P.A.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, occorre svolgere alcune considerazioni in ordine alla disciplina del regime delle incompatibilità previsto dal legislatore per i pubblici dipendenti.

Come rimarcato nella sentenza n. 54/2015 della Sezione Lombardia, "*il rapporto di lavoro con il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti infraprecisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative*".

Il principio di esclusività che regge il rapporto di lavoro con la P.A. trova la sua genesi nell'art. 98 della Costituzione, secondo cui il pubblico impiegato è al servizio esclusivo della Nazione, al fine di conseguire l'obiettivo di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dal precedente art. 97.

Dal principio di esclusività discende una generale incompatibilità degli incarichi esterni con i doveri d'ufficio e ciò allo scopo di salvaguardare le energie lavorative del pubblico dipendente, necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali della P.A. Infatti, la scelta per un diverso centro di interessi, rispetto al pubblico ufficio, mediante l'esercizio di attività extra istituzionale contraddistinta da professionalità, abitudine e intensità potrebbe turbare sia la regolarità del

servizio, sia l'indipendenza del pubblico impiegato e, conseguentemente, il prestigio della stessa P.A. (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Lombardia sent. n. 54/2015 e n. 22016/2014).

Sul piano della legislazione ordinaria, il principio di esclusività della funzione pubblica è disciplinato dall'art. 60 del T.U. n. 3 del 1957 che afferma: *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”*. Il successivo art. 63 dispone la decadenza dall'impiego nell'ipotesi in cui la situazione di incompatibilità non sia stata rimossa.

La disciplina delle incompatibilità venne, in seguito, estesa dall'art. 58 del D. Lgs, n. 29 del 1993 (poi abrogato dal D. Lgs n. 165/2001) anche agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni che non trovavano copertura in una norma di legge o in altre fonti normative.

Successivamente, l'art. 1, comma 60, della legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria per il 1997) affermava che *“Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego”*. Il comma 56 citato introduceva l'istituto del *part-time* al 50 per cento al fine di superare il divieto del cumulo di impieghi.

Infine, l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 dopo aver premesso (comma 1) che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità assolute dettata dagli articoli 60 e seguenti del TU n. 3 del 1957, pone il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), precisando al precedente comma 6 che i divieti non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Tanto premesso, l'Ufficio di Procura ha contestato al Manes di aver svolto nel periodo intercorrente tra il 1997 e il 2008 attività di commercio assolutamente incompatibile con il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo con l'Università, non autorizzata o non autorizzabile, che il legislatore sanziona, sotto il profilo disciplinare, con la decadenza dall'Ufficio. Peraltro, in questi termini si è espressa anche la Procura.

Dallo svolgimento di tale attività, secondo la prospettazione dell'attore pubblico, sarebbe derivato un danno di € 152.208,87 corrispondente alla violazione del dovere di esclusività, che il requirente quantifica nella misura del 50 per cento delle retribuzioni di lavoro dipendente percepite nel medesimo periodo temporale.

6. Rispetto a tale tipologia di attività, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, la *ratio* del divieto deve essere individuata nella necessità di garantire la riserva delle energie lavorative del dipendente pubblico ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione di appartenenza, non potendole costui dissipare esercitando ulteriori attività che lo distolgano dal dovere di dedizione che egli deve al proprio datore di lavoro.

Il divieto di svolgere le attività incompatibili previste dall'art. 60 del d.p.r. 3/57, è stato disposto, infatti, "per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, implicanti un'attività caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a. "(Sez. Lombardia, sentenza n. 54/2015, n. 216/2014.

Tanto premesso, occorre tuttavia precisare che, in ordine alla posta risarcitoria in esame, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, *"affinché la domanda possa essere accolta, è necessaria la prova di un danno erariale, non essendo prevista un'ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità"*.

Più precisamente, *"l'elemento oggettivo del danno non può essere ritenuto conseguenza automatica dell'esercizio di un'attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza, ma, al contrario, deve essere positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni"* (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 378/2013; negli stessi termini, ex plurimis: Sez. Giur. Bolzano, sent. n. 17/2012; Sez. I Centr. App., sent. n. 836/2014; Sez. I Centr. App., sent. n. 56/2018), *id est*, nel caso dei docenti universitari, attraverso la

prova di un concreto pregiudizio al buon andamento dell'attività didattica (Sez. I Centr. App., sent. n. 188/2019).

Orbene, nella fattispecie in esame il Procuratore regionale non ha fornito alcuna prova in ordine alla sopra citata *“minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni”*, anzi, nella documentazione versata agli atti vi è la prova che l'attività extraistituzionale svolta dall'insegnante non ha causato alcun turbamento alla regolarità del servizio istituzionale.

Vi è, infatti, agli atti una nota che riassume tutte le assenze fatte dal convenuto negli ultimi undici anni di servizio e tutti gli incarichi extracurricolari espletati nell'ambito della propria attività istituzionale.

Dalla nota citata (allegato n. 10 alla memoria di costituzione) emerge che nell'arco di undici anni, il Manes è stato assente solo venti giorni per motivi di famiglia/personali (circa due all'anno), mentre le altre assenze sono riferibili a ferie o a motivi di malattia. Risulta, altresì, che al convenuto è stato affidato dal Collegio dei docenti l'incarico di responsabile del laboratorio di Meccanica in data 3.9.2003; che in data 18.9.2003 è stato nominato responsabile della vigilanza degli alunni e della sicurezza dell'edificio; che in data 23.9.2004 gli è stato affidato l'incarico di referente e responsabile dei corsi previsti nel Progetto “studenti in strada”; che in data 24.9.2004 è stato nominato responsabile della vigilanza del plesso meccanico -termico per gli anni scolastici dal 2004/2005 al 2007/20076.

Ritiene il Collegio, dunque, che il Manes non solo abbia svolto regolarmente la propria attività istituzionale curricolare, ma si sia anche reso disponibile, presso la propria istituzione scolastica, a svolgere attività extracurricolare non obbligatoria.

A fronte di tali circostanze, la Procura non ha dedotto alcunché al fine di provare che lo svolgimento dell'attività extraistituzionale da parte del Manes abbia turbato concretamente la regolarità del servizio, causando così il danno erariale chiesto in citazione.

Peraltro, che l'attività extraistituzionale svolta dal Manes sia stata effettivamente pregiudizievole al perseguimento dei doveri di servizio non può dedursi neanche dalla disamina dell'attività extraistituzionale in concreto svolta dallo stesso.

Nella fattispecie all'esame, invero, gli unici elementi di cui dispone il Collegio sono: che l'insegnante era titolare al 50% di una società in nome collettivo denominata Manes Michele & Co, insieme al fratello Manes Valerio e che tale società aveva come oggetto sociale il commercio e il deposito di gasolio ed oli minerali per il riscaldamento.

Quale impegno abbia richiesto al convenuto lo svolgimento di tale attività e come esso abbia interferito sul diligente esercizio delle mansioni di dipendente pubblico in regime di tempo pieno, tuttavia, la Procura non lo ha provato, né è dato desumerlo dagli atti di causa.

Il che consente di condividere quanto affermato dal convenuto in ordine alla impossibilità, nella specie, di ipotizzare in via automatica un danno erariale, ed una conseguente responsabilità da lesione del vincolo contrattuale, in assenza di alcun concreto elemento di prova.

Diversamente, infatti, si finirebbe per attribuire natura oggettiva o formale alla responsabilità scaturente da illecito svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzabile. Peraltro, proprio con riferimento all'attività extraistituzionale, la Prima sezione d'Appello ha chiarito che "in nessun caso il danno erariale potrebbe essere ravvisato quale effetto automatico della mera violazione di

norme” (Sez. Prima App., sentenza n. 356/2012). Concetto ribadito con la sentenza n. 192/2018 ove la medesima Sezione, in un caso analogo, ha sostenuto: “in realtà, la sussistenza, in ciascun caso concreto, di un danno per l’Amministrazione di appartenenza, deve comunque essere provato...”.

Il Collegio, dunque, ritiene che agli atti non vi sia prova che l’attività extraistituzionale svolta dal convenuto abbia compromesso gli interessi perseguiti dal legislatore con il dovere di esclusiva.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l’atto di citazione non può trovare accoglimento.

Si liquida a favore del convenuto mandato assolto la somma di € 1.500 a titolo di refusione delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

la domanda attrice.

Liquida, in favore del convenuto definitivamente prosciolto, la somma di € 1.500 (millecinquecento/00) a titolo di refusione delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’11.12.2019.

Il giudice estensore

il Presidente

Ida Contino

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28.04.2020

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente